



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 28 DEL 28/05/2020

OGGETTO:	D.Lgs. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 - Inizio Stagione Balneare 2020 -Individuazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque adibite alla balneazione.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

VISTI In particolare l'art. 2/1° comma lett. m) che definisce le «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3 [*Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione*] nonché l'art. 5/1° comma che cita testualmente “*Sono di competenza comunale: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale.....*”

CONSIDERATO altresì che l'art 4, comma 1, del decreto succitato stabilisce che: “*sono di competenza regionale a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III; c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8; e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione; g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione; h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.*”

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 494 del 27.04.2020, avente per oggetto: *“Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2020; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione,*

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra citata la Regione Marche, stante l'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19 e dei conseguenti atti di contenimento e restrizione adottati dallo Stato Italiano e/o dalla Regione stessa, oltre a stabilire che l'avvio della stagione balneare 2020 per le acque marino costiere *“avverrà il 29 maggio 2020 e terminerà l'11 ottobre 2020”*, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, ha fornito le seguenti informazioni:

- acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A);
- punti di campionamento delle BW (Paragrafo B);
- BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E);
- BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E);
- punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale (Paragrafo D);
- tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F);;

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Fano si trovano tratti di costa riconducibili ad infrastrutture portuali e foci di fiumi che devono essere individuati come *“acque non adibite alla balneazione”* come indicato nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabelle 1_F e 2_F della DGR n 494 del 27.04.2020;

VISTA l'Ordinanza n.13 del 30.04.2019 con la quale ai sensi del D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 venivano già individuate per la stagione balneare 2019 le acque non adibite alla balneazione, con delimitazione delle stesse attraverso l'apposizione di idonea segnaletica;

RAVVISATA la necessità, di procedere alla *“.....delimitazione,, delle acque non adibite alla balneazione in conformità a quanto stabilito.....”* dall'art 5 del D.Lgs 116/2008 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale DGR 494 del 27.04.2020 a mezzo di coordinate geografiche in gradi decimali, sistema riferimento WGS84, di fatto non mutata rispetto al provvedimento sopra citato;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78;

VISTA Legge n° 241/1990;

VISTO il D.L.vo 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE le disposizioni che conferiscono al Sindaco la qualifica di "Autorità sanitaria locale";

RICHIAMATO In modo correlato il comma n.4 dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

RILEVATO in tale contesto che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica in un'ottica di prevenzione di pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

INFORMA

1) CHE L'AVVIO DELLA STAGIONE BALNEARE 2020 PER LE ACQUE MARINO COSTIERE E' PREVISTO PER IL 29 MAGGIO 2020 CON TERMINE ALL'11 OTTOBRE 2020"

ORDINA

Ai fini della tutela e della salute dei bagnati,

- 1) di **NON ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE**, per tutta la durata della stagione balneare corrente, le acque costiere marine prospicienti la **Foce Fiume Metauro**, nel tratto compreso fra:
l'acqua di balneazione "IT011041013030 180 mt. NORD ASSE FOCE FIUME METAURO"
e **l'acqua di balneazione "IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO"**, individuate nella successiva tabella e nella planimetria allegata (all.1), per le quali è interdetta la balneazione ai sensi della DGR n 494 del 27.04.2020, Allegato 1, Paragrafo F, Tabela 1_F:

coordinate inizio foce		coordinate fine foce		lunghezza tratto (m)
Lat.43.8302	Long.13.0538	Lat. 43.8286	Long.13.0571	316 metri circa

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella precedente e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione

- 2) di **VIETARE LA BALNEAZIONE**, per tutta la durata della stagione balneare corrente, nelle acque costiere marine prospicienti **l'AREA PORTUALE del Comune di Fano**, nel tratto compreso fra:
-l'acqua di balneazione "IT011041013006 SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA" e
-l'acqua di balneazione "IT011041013007 SASSONIA NORD - IST. BIOLOGIA MARINA", individuate nella tabella sotto riportata e nella planimetria allegata (all 2), per la quale è interdetta la balneazione ai sensi della DGR 494 del 29.04.2019 Allegato 1, Paragrafo F, Tabela 2_F:

coordinate inizio porto		coordinate fine porto		lunghezza tratto (m)
Lat.43.8519	Long.13.0148	Lat.43.8502	Long.13.0218	596 metri circa

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella precedente e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto vietate ed interdette alla balneazione anche da altri provvedimenti dell'Autorità Portuale o Capitaneria di Porto;

- 3) che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE tutto il rimanente tratto mare antistante la costa** di competenza comunale, suddiviso nelle seguenti acque di balneazione così identificate:

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine	Punto Campionamento	classe
IT011041013001	80 M SUD FOSSO SEJORE	43.8820; 12.9627	43.8796 ; 12.9656	43,881571 12,963835	1
IT011041013002	AREA FLORISTICA BAIA DEL RE	43.8796 ; 12.9656	43.8730 ; 12.9758	43,876510 12,970855	1
IT011041013003	FOSSO GALASSA	43.8730 ; 12.9758	43.8638 ; 12.9888	43,867748 12,983920	1
IT011041013004	150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA	43.8638 ; 12.9888	43.8564 ; 13.0016	43,860024 12,996371	1
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	43.8531; 13.0085	43.8536 ; 13.0109	43,853013 13,009312	2

IT011041013006	SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA	43.8536 ; 13.0109	43.8519 ; 13.0148	43,852195 13,011393	1
IT011041013007	SASSONIA NORD C/O IST. BIOLOGIA MARINA	43.8502 ; 13.0218	43.8482 ; 13.0240	43,850256 13,022250	1
IT011041013008	ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO	43.8482 ; 13.0240	43.8452 ; 13.0280	43,846800 13,026448	1
IT011041013009	SFIORATORE SASSONIA SUD	43.8452 ; 13.028	43.8429 ; 13.0315	43,844330 13,029884	1
IT011041013010	BERSAGLIO - FINE GO-KART	43.8429 ; 13.0315	43.8366 ; 13.0422	43,841000 13,035156	1
IT011041013011	BAIA METAURO - VIA DELLE BRECCE	43.8366 ; 13.0422	43.8323 ; 13.0512	43,833258 13,049884	1
IT011041013012	METAURILIA STRADA A MARE C/O CHIESA	43.8225 ; 13.0659	43.8142 ; 13.0773	43,819154 13,071429	1
IT011041013013	FOSSO DI TOMBACCIA	43.8142 ; 13.0773	43.8068 ; 13.0862	43,807667 13,085444	1
IT011041013014	TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO	43.8068 ; 13.0862	43.8038 ; 13.0914	43,804334 13,090163	1
IT011041013015	TORRETTE LARGO BELLARIVA SCALETTA MARE	43.8038 ; 13.0914	43.8009 ; 13.0950	43,801857 13,094151	1
IT011041013016	PONTE SASSO CASELLO FF.SS.	43.7909 ; 13.1082	43.7890 ; 13.1108	43,789737 13,110261	1
IT011041013018	TORRETTE VIA BOSCOMARINA	43.8009 ; 13.0950	43.7974 ; 13.0994	43,798341 13,098390	1
IT011041013019	PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.44	43.7974 ; 13.0994	43.7947 ; 13.1030	43,795484 13,102154	1
IT011041013020	PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.70	43.7947 ; 13.1030	43.7909 ; 13.1082	43,792778 13,106128	1
IT011041013021	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169	43.7890 ; 13.1108	43.7880 ; 13.1123	43,788780 13,111551	1
IT011041013022	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIV 148	43.7880 ; 13.1123	43.7864 ; 13.1145	43,787664 13,113226	1
IT011041013023	PARCHEGGIO SOTTOPASSO VIA CAPPELLINI	43.7864 ; 13.1145	43.7825 ; 13.1201	43,784609 13,117386	1
IT011041013030	180 M NORD ASSE FIUME METAURO	43.8323 ; 13.0512	43.8302 ; 13.0538	43,830928 13,053675	1
IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	43.8286 ; 13.0571	43.8225 ; 13.0659	43,828641 13,057598	2
IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIA	43.8564 ; 13.0016	43,8531 13,0085	43,853709 13,008695	1

DISPONE

- che sulle aree demaniali corrispondenti ad acque ove vige il divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura dell'U.O.C. Viabilità e traffico segnaletica comunale, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti circa la non idoneità alla balneazione di detti tratti di mare
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, dall'ufficio di cui sopra, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;
- che gli allegati alla presente ordinanza ne formino parte integrante e sostanziale;
- che il Comando Polizia Municipale e gli altri organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza.
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Fano nella sezione appositamente dedicata alla balneazione;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, almeno ai seguenti indirizzi

destinatario	PEC	e-mail
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	
Regione Marche, Servizio	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it

Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa		
ARPAM	arpam.dipartimentopesaro@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
ASUR	areavasta1.asur@emarche.it	
PREFETTURA PU	protocollo.prefpu@pec.interno.it	
CAPITANERIA DI PORTO	cp-fano@pec.mit.gov.it	
POLIZIA DI STATO	urp.quest.pu@pecps.poliziadistato.it comm.fano.pu@pecps.poliziadistato.it ;	
GUARDIA DI FINANZA	pu1050000p@pec.gdf.it	
CARABINIERI	tpu24239@pec.carabinieri.it ;	
FEE ITALIA	feecitalia@pec.it	
ASET SPA	info@cert.asetservizi.it	

Nonchè ai seguenti UFFICI

Comando Polizia Municipale; Al Settore V – U.O.C Viabilità Traffico e segnaletica; All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico; all’ Ufficio Porto e Difesa della Costa; all’ Ufficio Turismo all’ Ufficio Demanio Ufficio SIC

RENDE NOTO

-Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche U.O. Ambiente (responsabile del procedimento Dott. Renzo Brunori) Piazzale della Stazione 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971);

Il presente provvedimento sarà pubblicato continuativamente presso l'Albo Pretorio On-Line dalla data odierna sino all’ 11.10.2020

Il SINDACO
Massimo Seri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa